

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE – S.P.A.

PROCEDURA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE RELATIVE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE, ALLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE, AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE – S.P.A. (LA “**SOCIETÀ**”) O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH MILAN ADOTTATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. E DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014.

1. Premesse

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 30 giugno 2014 e da ultimo modificata in data 19 maggio 2026, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana (rispettivamente, il “**Regolamento EGM**” e “**Borsa Italiana**”) e del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”).
- 1.2 La Procedura disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti operazioni aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da soggetti predeterminati al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sulle azioni della Società da tali soggetti in ragione del loro accesso ad Informazioni Privilegiate.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

“**Informazione Privilegiata**” si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

(a) un'informazione è di “carattere preciso” se:

(i) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

(ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

(b) per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un'informazione che presumibilmente un

investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- (a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- (b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- (c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- (d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- (e) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- (f) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- (g) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

“**Operazione**” indica una o più operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate. L’Allegato A alla presente Procedura contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di Operazioni.

“**Persona Strettamente Associata**”: con riferimento a un Soggetto Rilevante, indica una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge;
- (b) un figlio a carico;
- (c) un parente, se convivente da almeno un anno; o
- (d) una persona giuridica, trust o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o che sia direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante o da detta Persona, o che sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto Soggetto Rilevante o di detta Persona.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come successivamente modificato e integrato.

3. Soggetti Internal Dealing

3.1 Sono destinatari degli obblighi previsti dalla Procedura i seguenti soggetti rilevanti (i “**Soggetti Rilevanti**”) e le relative Persone Strettamente Associate (complessivamente, i “**Soggetti Internal Dealing**”):

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (c) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo tra i soggetti di cui alla lettera (a) e (b) che precedono, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

3.2 L'elenco dei Soggetti Internal Dealing (l'“**Elenco**”) è tenuto a cura del Presidente del

Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come di seguito definito). Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell'Elenco.

- 3.3 Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Associate, provvedendo altresì a comunicarne qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.
- 3.4 A seguito dell'iscrizione nell'Elenco, il Soggetto Preposto provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, copia della presente Procedura, richiedendo una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub* Allegato B, che provvederà a conservare.
- 3.5 I Soggetti Rilevanti provvedono a notificare, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Associate, conservando una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub* Allegato B.
- 3.6 Né la Società, né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 3.7 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni

- 4.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Internal Dealing è nominato dal Consiglio di Amministrazione (il "**Soggetto Preposto**").
- 4.2 Il Soggetto Preposto:
 - (a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura;
 - (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura;
 - (c) cura l'aggiornamento della Procedura;
 - (d) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ai sensi della Procedura;
 - (e) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate e le conserva in apposito archivio;
 - (f) predispone la comunicazione al pubblico di cui al Paragrafo 7.7 che segue;
 - (g) comunica tramite SDIR⁽¹⁾ le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate a Borsa Italiana e le mette a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla presente Procedura;

(¹) Per "**SDIR**" si intende il "Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" ossia il sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob,

(h) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

4.3 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società dei Soggetti Internal Dealing, ove da questi richiesto.

4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati hanno la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società Controllate, previa identificazione di queste ultime. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, provvede alla loro iscrizione nell'Elenco e ne dà loro comunicazione senza indugio, secondo le modalità previste dal Paragrafo 3.4 che precede.

5. Individuazione degli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui alla Procedura

5.1 Per Strumenti Finanziari devono intendersi (a) le azioni o gli strumenti di debito della Società; (b) gli strumenti derivati; e (c) gli strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lettera b) della MAR.

6. Individuazione delle Operazioni Rilevanti

6.1 Gli obblighi di cui all'Articolo 7 si applicano qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni abbia raggiunto la soglia di Euro 50.000 nell'arco di un anno civile. In particolare, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo di Euro 50.000 (o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 19, par. 2, della MAR), aventi ad oggetto Strumenti Finanziari e poste in essere da Soggetti Internal Dealing. (le "**Operazioni Rilevanti**").

6.2 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente Paragrafo 6.1:

(a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi (senza compensazione) le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto delle operazioni effettuate, singolarmente, da ciascun Soggetto Internal Dealing nell'arco di un anno civile;

(b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF, va computato con riferimento al c.d. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla data dell'operazione;

(c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante o, a seconda dei casi, di ciascuna Persona Strettamente Associata.

7. Obblighi informativi

7.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono dare comunicazione delle Operazioni Rilevanti (le "**Comunicazioni Internal Dealing**") entro i termini e secondo le modalità di seguito specificate.

7.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate effettuano le Comunicazioni Internal Dealing alla Società – unicamente tramite email indirizzata al Soggetto Preposto all'indirizzo internal.dealing@finvalle.it. – entro e non oltre tre giorni lavorativi dopo la Data di Effettuazione (come *infra* definita) dell'Operazione Rilevante. La Società può

consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale Comunicazione Internal Dealing anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate.

- 7.3 Fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari o le diverse prassi *pro tempore* applicabili agli emittenti con strumenti finanziari quotati sull'EGM, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate effettuano le Comunicazioni Internal Dealing a Consob, entro e non oltre tre giorni lavorativi dopo la Data di Effettuazione (come *infra* definita) dell'Operazione Rilevante, tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati e Rating" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 7.4 Ai fini del presente Articolo 7, per "**Data di Effettuazione**" si intende il giorno in cui:
- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
 - (b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
 - (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.
- 7.5 Le Comunicazioni Internal Dealing devono essere redatte secondo il modello *sub* Allegato C e contenere le seguenti informazioni:
- (a) identità del Soggetto Rilevante o, se del caso, della Persona Strettamente Associata;
 - (b) motivo della comunicazione;
 - (c) denominazione della Società;
 - (d) descrizione e identificativo degli Strumenti Finanziari interessati;
 - (e) natura dell'Operazione Rilevante;
 - (f) data e luogo dell'Operazione Rilevante;
 - (g) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante.
- 7.6 Una volta ricevute le Comunicazioni Internal Dealing, il Soggetto Preposto – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor – predisporre la comunicazione al pubblico di cui al successivo Paragrafo 7.7. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.
- 7.7 La Società comunica mediante l'invio di un avviso tramite uno SDIR le informazioni contenute nelle Comunicazioni Internal Dealing ricevute a Borsa Italiana e le mette tempestivamente a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento EGM e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento delle Comunicazioni Internal Dealing.
- 8. Limitazioni al compimento di operazioni effettuati dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")**
- 8.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici

secondo (a) le regole dell'Euronext Growth Milan, o (b) il diritto italiano.

- 8.2 La Società può consentire che il divieto non si applichi nei casi previsti dalla MAR e nei relativi atti delegati e attuativi.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.

9. Trattamento dei dati personali

- 9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte, alla luce di quanto riportato nella presente Procedura, di quanto segue: la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - d) i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016;
 - e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare:
 - titolare: Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A.;
 - responsabile: Dott. Alberto Rizzi (procuratore).
- 9.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione *sub Allegato B* si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003.

10. Modificazioni ed integrazioni

- 10.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 10.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Strettamente Associate.

11. Violazioni

- 11.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli

obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'EGM).

- 11.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento EGM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “**Violazione**”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate responsabili, per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 11.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
 - (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

14. Disposizioni finali

- 14.1 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- (a) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della lettera di accettazione *sub Allegato B*;
 - (b) consegnare copia della presente Procedura e della lettera di accettazione *sub Allegato B* alle relative Persone Strettamente Associate, conservandone copia firmata dalle medesime per ricevuta e accettazione;
 - (c) ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
 - (d) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

* * *

Procedura approvata con delibera dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e successivamente modificata con delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2015, del 28 giugno 2016, del 29 dicembre 2017, del 24 luglio 2019, del 20 maggio 2022, del 24 ottobre 2025 e del 19 maggio 2026.

La presente Procedura, nella versione da ultimo approvata, entra in vigore a partire dal 10 giugno 2026.

ALLEGATO A

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 19 MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016, le Operazioni includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 della MAR;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 della MAR;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante, se così previsto dall'art. 19 della MAR;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Internal Dealing;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di Azioni o titoli di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti includono altresì:

- (a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Internal Dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Internal

Dealing ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;

- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

ALLEGATO B

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, tenuto ai sensi della "Procedura di Internal Dealing" di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (la "Società") allegata alla presente comunicazione (la "Procedura").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, *inter alia*, degli artt. 14 ss. del Regolamento (UE) 596/2014 e degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che la Società provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati *sub* lettere (a) e (b) che precedono per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

La preghiamo inoltre di voler confermare la ricezione della Procedura inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione allegata alla presente comunicazione, debitamente sottoscritta, con le modalità previste dall'Articolo 7 della Procedura.

Con i migliori saluti,

[...], lì _____

Il Soggetto Preposto

ALLEGATO 1 – SOGGETTI RILEVANTI (PERSONE FISICHE): PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della “*Procedura di Internal Dealing*” adottata da Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (la “**Procedura**”);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne accettato integralmente il contenuto;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili (come definite ai sensi della Procedura) gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico;
- trasmetto unitamente alla presente i dati richiestimi, anche in relazione alle Persone Strettamente Associate a me.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., con sede legale in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.

Letta l’informativa che precede, io sottoscritto presto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 679/2016 il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi specificate.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

(firma)

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]
[●]

E, p.c.,

Spettabile
Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A.
Piazza Vittoria n. 19
Breno (BS)

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Associate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (la “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a
a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante, con la presente
comunica:

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Associata ai sensi dell’art. 19 della MAR, per la seguente motivazione: [specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi ad oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall’art. 19 della MAR e dell’art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/dalla sottoscritto/a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)

ALLEGATO C
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI O DALLE RELATIVE
PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <p><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della</i></p> <p><i>Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="730 1093 1358 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="730 1093 1034 1144">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1034 1093 1358 1144">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="730 1144 1034 1205"> </td> <td data-bbox="1034 1144 1358 1205"> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					

d)	<p>Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>